

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 10 dicembre 2018



DIPENDENTI STUDI PROFESSIONALI

Sole 24 Ore	10/12/18	P. 10	NUOVI DIPENDENTI NEGLI STUDI, IL "REIMPIEGO" RIDUCE I COSTI	PORTA ALESSANDRO ROTA	1
-------------	----------	-------	---	--------------------------	---

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Corriere Della Sera - Corriereconomia	10/12/18	P. 60	PRIVACY, ESENTI, RETE I "BUG" DELLA EFATTURA	TROVATO ISIDORO	3
Sole 24 Ore	10/12/18	P. 2	E - FATTURA, GLI STUDI TEMONO L'IMPATTO	DELL'OSTE CRISTIANO	5
Sole 24 Ore	10/12/18	P. 2	SUL FISCO 4.0 C'E' UN DISAGIO DA NON SOTTOVALUTARE	PADULA SALVATORE	8

INVESTIMENTI

Repubblica Affari Finanza	10/12/18	P. 25	INVESTIMENTI, SIAMO IN FONDO ALL'UE	A.FR.	9
---------------------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	---

MERCATO DEL LAVORO

Repubblica Affari Finanza	10/12/18	P. 34	LO SPREAD DEI CERVELLI DA NOI LA LAUREA PAGA MENO	BENNEWITZ SARA	10
---------------------------	----------	-------	---	----------------	----

SEMPLIFICAZIONI

Sole 24 Ore	10/12/18	P. 27	GARE SOTTOSOGLIA CON PREZZO PIU' BASSO E MINI-PROCEDURA FINO A 2,5 MILIONI	BARBIERO ALBERTO	12
-------------	----------	-------	--	------------------	----

STP

Sole 24 Ore	10/12/18	P. 1	LA SUPER STP CHE SFIDA BIG DELLA CONSULENZA	BUSI CHIARA	13
-------------	----------	------	---	-------------	----

ABUSI EDILIZI

Sole 24 Ore	10/12/18	P. 1	ABUSI EDILIZI E TRUFFE BATTONO LA CORRUZIONE TRA I REATI PRESCRITTI	NEGRI GIOVANNI	15
-------------	----------	------	---	----------------	----

SISMA

Italia Oggi Sette	10/12/18	P. 11	ECO-SISMA BONUS CON FISCO SOFT	CERATO SANDRO	18
-------------------	----------	-------	--------------------------------	---------------	----

Contratti su misura. Dal lavoro intermittente all'apprendistato professionalizzante i principali inquadramenti possibili per gli ingressi - Sconto sullo stipendio per gli over 50

Nuovi dipendenti negli studi, il «reimpiego» riduce i costi

Pagina a cura di
Alessandro Rota Porta

Il contratto collettivo nazionale degli studi professionali in vigore offre diverse possibilità per inquadrare i lavoratori.

Tra i modelli più interessanti perché consente di accedere a incentivi sul costo del lavoro, c'è innanzitutto il contratto di reimpiego.

Il reimpiego

Si tratta di una particolare declinazione del contratto a tempo indeterminato. La finalità è duplice:

- individuare strumenti operativi che possano consentire ai lavoratori maggiormente "svantaggiati" di trovare una rapida ricollocazione nel mercato del lavoro, attraverso un inquadramento stabile;

- consentire ai datori di lavoro che si fanno carico del loro reinserimento un risparmio sui costi salariali.

Infatti, con il contratto di reimpiego i lavoratori ricevono un salario di ingresso pari alla retribuzione fino a due livelli immediatamente inferiori per i primi 18 mesi dall'assunzione, e di un livello inferiore per altri 12 mesi, rispetto a quello di inquadramento.

I soggetti destinatari sono elencati all'articolo 54 del Ccnl: lavoratori over 50 o inoccupati o disoccupati di lunga durata (ovvero alla ricerca di un'occupazione da più di 12 mesi).

Il datore di lavoro che voglia attivare il reimpiego dovrà farsi rilasciare dal lavoratore la documentazione certificante lo stato di disoccupazione. Trattandosi di un contratto a tem-

po indeterminato si applica la regolamentazione prevista dal cosiddetto contratto a tutele crescenti.

Gli altri contratti

Regole ad hoc negli studi anche per il contratto a termine (si veda l'altro articolo in pagina). Ad esempio, i datori che applicano questo Ccnl - rinnovato da ultimo nel 2015 - non devono osservare il cosiddetto stop&go: quindi, i rapporti di lavoro a tempo determinato possono essere rinnovati senza

soluzione di continuità, non dovendo rispettare le canoniche tempistiche di legge circa gli intervalli minimi tra un contratto a termine e il successivo.

Il contratto collettivo nazionale facilita anche il conteggio dei limiti di contingentamento perché, a differenza della legge - che assume come base di computo i lavoratori con contratto indeterminato al 1° gennaio dell'anno di riferimento - qui si utilizza la base "mobile" del numero dei lavoratori a tempo indeterminato esistente al momento dell'assunzione.

L'articolo 52 del contratto collettivo nazionale disciplina in modo puntuale il diritto di precedenza dei lavoratori a termine prevedendo una graduatoria alla quale si devono attenere i datori di lavoro, rispetto alla platea dei lavoratori che intendono esercitare il diritto di precedenza.

Inoltre, il Ccnl individua le regole sul contratto di lavoro a chiamata: l'articolo 56 ne consente un utilizzo ampio e senza particolari restrizioni soggettive ovvero oggettive, purché serva a fronteggiare periodi caratterizzati da una particolare intensità lavorativa, elencando a solo titolo esemplificativo alcune ipotesi applicative. Infine, va menzionato l'apprendistato. In particolare per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia "venuto a scadere" nei 18 mesi precedenti, per le strutture sotto i 50 dipendenti e il 50%, per quelle sopra i 50 dipendenti.

CON LA BILATERALITÀ

Per tutti sanità integrativa

Il Ccnl degli studi professionali prevede, nella contribuzione riservata alla bilateralità di settore, forme di assistenza a favore di chi opera negli studi: datori di lavoro, committenti e lavoratori. Con il versamento di un contributo mensile (destinato all'ente bilaterale Ebipro e all'assistenza di Cadiprof), si coprono le prestazioni ai dipendenti e si offre assistenza sanitaria integrativa sia ai datori di lavoro (liberi professionisti o meno), sia ai collaboratori esterni.

Le prestazioni vanno dalle visite specialistiche alla riabilitazione a seguito di infortunio, dai check up agli accertamenti diagnostici post-prevenzione, e così via.

GLI INQUADRAMENTI POSSIBILI

1 CONTRATTO A TERMINE
 Negli studi è ammesso con dei limiti. Chi occupa fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato può assumere 3 lavoratori a termine; da 6 a 15 dipendenti si può assumere massimo il 50% dei lavoratori a tempo indeterminato. Oltre i 15 dipendenti non si può eccedere il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato

2 CONTRATTO DI REIMPIEGO
 Negli studi professionali è attivabile uno speciale regime di assunzione a tempo indeterminato per inserire over 50 o inoccupati e disoccupati di lunga durata, escluso chi rientra nel campo di applicazione dell'apprendistato

3 LAVORO A CHIAMATA
 Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per periodi con una particolare intensità lavorativa. Ad esempio: dichiarazioni annuali nell'area economico-amministrativa e nelle altre attività professionali; archiviazione documenti per tutte le aree professionali; informatizzazione per tutte le aree professionali

4 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
 Per assumere con il contratto di apprendistato professionalizzante e di mestiere il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 20%, per le strutture sotto i 50 dipendenti, e il 50%, per quelle sopra i 50 dipendenti, dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei 18 mesi precedenti

Dopo il decreto dignità Sul tempo determinato il limite è di 36 mesi ma attenti alle causali

Anche negli studi dopo il decreto dignità (convertito nella legge 96/2018) è necessaria un'attenta mappatura dei contratti a termine e di somministrazione a tempo determinato.

Diventa quanto mai opportuno rileggere le disposizioni contenute nel contratto collettivo del comparto, per analizzarne la loro validità dopo il decreto 87. Vediamo allora quali sono gli aspetti da tenere in considerazione, per rispettare le regole introdotte dalla scorsa estate ed evitare sanzioni. Innanzitutto, per le assunzioni a termine - come avviene per la generalità dei datori di lavoro - si applicano le nuove regole in tema di indicazione della causale: in pratica, resta fuori dall'obbligo della motivazione soltanto il primo contratto a tempo determinato e solo se di durata non superiore a 12 mesi.

Le causali

Le "giustificazioni" del contratto vanno indicate invece:

- se il primo contratto a tempo determinato supera i 12 mesi;
- nei rinnovi di contratti a termine con lo stesso lavoratore;
- in caso di proroga di un primo contratto a termine in essere, se la proroga porti il rapporto ad una durata complessiva superiore ai 12 mesi.

Le causali ammesse sono:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

Invece, per quanto concerne il tetto temporale di utilizzo, il Ccnl degli studi fissa la durata massima del rapporto di lavoro concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del con-

tratto a tempo determinato che in quella del contratto di somministrazione a tempo determinato, in 36 mesi, proroghe comprese. Questa disposizione sopravvive alle novità del decreto dignità, come chiarito dalla circolare del Lavoro 17/2018. Ma il numero delle proroghe è passato da cinque a quattro.

I limiti quantitativi

Infine, non va dimenticato il rispetto dei limiti quantitativi di utilizzo del contratto a termine e della somministrazione: circa il primo tetto, il Ccnl prevede quote diverse a seconda del numero di lavoratori a tempo indeterminato occupati dallo studio stesso. In particolare:

- le strutture che occupano fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato possono assumere fino a 3 lavoratori a termine;
- quelle da 6 a 15 non possono eccedere il 50% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato;
- quelle con più di 15 non possono superare il limite del 30 per cento.

Peraltro, i datori di lavoro che applicano il Ccnl degli studi possono superare queste limitazioni nelle fasi di avvio di nuove attività per i primi 18 mesi (elevabili a 24 mesi dalla contrattazione territoriale), per ragioni di carattere sostitutivo, con lavoratori di età superiore a 55 anni.

Queste previsioni contrattuali restano tuttora valide anche dopo l'entrata in vigore della legge 96. Se, però, lo studio si trovasse ad impiegare sia lavoratori a termine che lavoratori somministrati (o soltanto questi ultimi), allora dovrà contenere la sommatoria di entrambi i rapporti nel limite del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso lo studio al 1° gennaio dell'anno di stipula dei contratti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



TETTO MOBILE IN AVVIO

I limiti numerici al tempo determinato non valgono nei primi 18 mesi di apertura dello studio



CAUSALE OLTRE I 12 MESI

Motivazione obbligatoria anche al primo contratto a tempo determinato se dura più di un anno



Privacy, esenti, Rete i «bug» della eFattura

A pochi giorni dall'introduzione obbligatoria, Massimo Miani (commercialisti) spiega i nodi: «Non incasserà più dello spesometro»

Sarà un Capodanno speciale questo che arriva per il Fisco italiano. Dal primo gennaio 2019 infatti entra in vigore il regime di fatturazione elettronica introdotto dalla legge di Bilancio per il 2018. Si tratta di un passaggio epocale che richiederà impegno e investimenti da parte di privati, aziende e professionisti. L'iter però si preannuncia come un percorso ad ostacoli, a cominciare dall'enorme problema sollevato dall'Autorità garante per la privacy che ritiene la fatturazione online rischiosa per i dati sensibili.

Gli esonerati

Questo dovrebbe escludere medici e farmacisti dalle categorie obbligate alla fatturazione elettronica. Gli altri «esonerati» dal digitale sono i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio, nel regime forfettario e nel caso dei piccoli produttori agricoli. «Sul tema fatturazione – afferma Massimo Miani, presidente dei commercialisti italiani – giriamo l'Italia per convegni, parliamo con i colleghi, abbiamo il polso delle piccole imprese e possiamo dire con cognizione di causa che la situazione è complessa. C'è ancora poca chiarezza anche sulle categorie esentate, c'è un pezzo non irrilevan-

di Isidoro Trovato

te del Paese privo di una copertura Internet adeguata a gestire questa forte accelerazione in termini di digitalizzazione, c'è un ritardo evidente delle imprese, il cui percorso di adeguamento procede a rilento».

La platea

Il cambiamento riguarderà complessivamente 3 milioni di partite Iva con un gettito complessivo previsto di circa 1 miliardo e 900 milioni di euro.

«Noi invece – continua Miani – riteniamo probabile che in termini di gettito i risultati non si discostano molto da quelli ottenuti con lo spesometro e sottolineiamo il fatto che comunque carta e digitale continueranno a convivere. Nella sostanza, dunque, un passaggio tanto radicale all'obbligatorietà, che non ha precedenti in alcun altro Paese del mondo, deve essere attentamente ponderato anche per le criticità e gli oggettivi pericoli derivanti dalla gestione dei dati in relazione agli obiettivi, obiettivi che non sono comunque certi».

Gli ostacoli

In realtà un primo passaggio era previsto per quest'anno quando la fatturazione elettronica avrebbe dovuto riguardare le transazioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per

motori. Anche in quel caso il sistema non sembrava pronto e si decise di rinviare tutto a gennaio 2019.

L'obiettivo della tracciabilità, negli intenti dell'Agenzia delle Entrate, è quello di far emergere la falsa fatturazione che sottrae gettito al fisco. Per far questo è stato costruito il meccanismo che prevede che la fattura venga compilata utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone. Poi deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il Sistema di Interscambio (SdI) in formato elettronico. Lo SdI verifica: se la fattura contiene i dati obbligatori ai fini fiscali; la correttezza dell'indirizzo telematico (cosiddetto «codice destinatario» cioè l'indirizzo Pec) al quale il cliente desidera che sia recapitata la fattura. Viene verificato anche che la partita Iva del fornitore e la partita Iva ovvero il codice fiscale del cliente siano esistenti. «Sono tutti elementi – conclude Miani – che ci preoccupano e che ci inducono a ribadire la nostra richiesta di gradualità nell'introduzione dell'obbligo. Siamo ancora in tempo per affrontare questo passaggio con maggiore razionalità». Il tutto in attesa del decreto fiscale, che prossima settimana comincerà il suo percorso alla Camera visto che ha subito già delle modifiche al Senato dove dovrà tornare per l'approvazione definitiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Soluzioni/1**Il compatto da ufficio che protegge i tuoi dati**

Le dimensioni contano. Oggi più che mai, e soprattutto quando si parla di computer. Ecco allora che il colosso giapponese dell'Ict, Fujitsu, prova a risolvere i problemi delle scrivanie troppo affollate con il suo più piccolo pc desktop di sempre. Con un volume totale inferiore a un litro, il nuovo modello Esprimo G558 è sufficientemente piccolo da poter essere collegato alla parte posteriore di un display, garantendo comunque le prestazioni per l'utilizzo delle applicazioni per l'ufficio, sia quelle per desktop che quelle basate sul web.

Spiega Rüdiger Landto, a capo del Client computing Devices di Fujitsu per l'area Emea: «Sono le piccole cose della vita che possono fare una grande differenza. Questo computer è il perfetto complemento degli uffici moderni e del *workplace* di oggi e domani. È un mini Pc dal design modulare che garantisce estrema flessibilità

qualunque sia il modo di lavorare scelto dagli utenti».

Dimensioni, flessibilità, ma anche salvaguardia. La tutela dei dati è infatti garantita dalla crittografia implementata via Trusted Platform Module (TPM) e dalla soluzione opzionale EraseDisk in grado di rimuovere permanentemente le informazioni contenute sul disco.

L'ultra compatto di Fujitsu, multinazionale presente in cento Paesi con circa 140 mila dipendenti e 39 miliardi di dollari di fatturato, è pensato per qualunque ambiente di ufficio, in particolare nella pubblica amministrazione e nel settore finanziario, dove sicurezza e vantaggio economico spingono all'adozione di dispositivi più piccoli ed efficienti nei consumi e allo stesso tempo dotati della massima protezione possibile.

R. Eco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Soluzioni/2**Il cloud diventa ibrido e «accelera» l'impresa**

Accelerare la trasformazione digitale, ridurre i costi di gestione e raggiungere economie di scala, in completa sicurezza sia dal punto di vista dell'esposizione dei dati, sia della continuità operativa. La rivoluzione 4.0 non è un processo lineare ma ha bisogno di soluzioni integrate. Da questa idea nasce Naboo Cloud, una «nuvola» ibrida e personalizzabile sviluppata da Econocom, azienda che progetta, integra e finanzia l'innovazione, accelerando la trasformazione digitale delle imprese.

Naboo Cloud unisce, sotto un unico sistema di orchestrazione e controllo, la gestione di ambienti multi cloud, data center e cloud privati. Questa soluzione permette di semplificare e rendere più trasparenti le complessità contrattuali, tecnologiche e di gestione delle infrastrutture, risorse e applicazioni di un'azienda. È un ecosistema di aziende, partner e fornitori che mette a disposizione del cliente soluzioni, tecnologie e competen-

ze. «Econocom è l'unica in Italia a offrire una soluzione geografica integrata di datacenter e cloud pubblico — spiega Paolo Bombonati, chief operating officer di Econocom Italia —. Naboo Cloud è configurabile su misura, e costituirà un vantaggio competitivo notevole per i nostri clienti, con benefici tangibili in termini di efficienza, flessibilità, supporto ed economie di scala».

Econocom International Italia è parte del gruppo europeo presente in 19 Paesi nel mondo e conta nella Penisola oltre 500 dipendenti. Ha registrato nel 2017 un fatturato di 437 milioni di euro, con una crescita del 129% in cinque anni. Da pochi mesi è stata aperta la nuova sede, a Milano, l'Econocom Village, che ospita anche le società satellite Bizmatica e Asystel Italia, un'area per il coworking e laboratori dedicati alla digital experience.

R. Eco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**La novità
riguarderà circa
tre milioni di
partite Iva. Il
gettito previsto
è di 1,9 miliardi**

La mappa

La fatturazione elettronica in Europa

Nessun tipo di obbligo

■ FE B2g parzialmente obbligatoria

■ FE B2g completamente obbligatoria

■ FE B2g obbligatoria B2b in implementazione

B2g: Business to government (Amministrazione pubblica)



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

**Le novità 2019
del Fisco**

Survey del Sole 24 Ore con 1.000 professionisti: oltre la metà ritiene che l'idea, pur corretta sul piano teorico, sia stata attuata in modo confuso e complesso

E-fattura, gli studi temono l'impatto

Cristiano Dell'Oste

La parola chiave è «complicazione». La fattura elettronica è un'idea corretta a livello teorico, ma tradotta in pratica in modo confuso e complesso. Il giudizio è netto per oltre metà dei quasi mille professionisti che hanno risposto alla rilevazione del Sole 24 Ore (il 56,1%). Mentre per un altro gruppo di partecipanti (il 26,2%) il nuovo adempimento è un'ulteriore complicazione. Solo una minoranza (il 16,9%) vede nella e-fattura l'occasione di modernizzare e razionalizzare la propria attività.

Quali siano in concreto le complessità lamentate da otto professionisti su dieci, lo si vede dai commenti inseriti "a campo libero" nella survey. Più di un professionista sottolinea che sarebbero serviti almeno sei mesi o un anno di rodaggio a regole ferme. Invece le settimane a ridosso del 1° gennaio 2019 sono costellate di novità: dalle modifiche al decreto fiscale alla bocciatura del Garante della privacy, fino alle Faq delle Entrate che intervengono su aspetti decisivi dell'operatività. Come l'esonero dalla conservazione delle e-fatture per i minimi e i forfettari che non hanno comunicato al fornitore l'indirizzo Pec o il codice destinatario.

I risultati della rilevazione confermano che il

punto dolente saranno le aziende più piccole. Tant'è che molti suggeriscono ancora l'ipotesi - scartata dal Governo - di un avvio graduale in base al volume d'affari: chi fissa la soglia a 300mila euro, chi a 500mila, chi a un milione.

Una rivoluzione nel modo di lavorare

Un punto su cui concorda oltre il 95% dei partecipanti alla survey è che la fattura elettronica cambierà il modo di lavorare. Addirittura, per oltre l'80% dei commercialisti il cambiamento sarà «molto» o «abbastanza» profondo. Ed è più o meno analogo il totale di chi ritiene sicura (il 59,2%) o possibile (il 19,2%) una maggiorazione dei compensi chiesti ai propri clienti. Di certo, i professionisti hanno iniziato a prepararsi: otto studi su dieci si sono già dotati di un software per la e-fattura e una buona metà di loro si ritiene ben informato (con un giudizio di 7 o più su 10). Resta, però, la sensazione di arrivare al debutto in condizioni tutt'altro che ideali.

Molti aspetti della fattura elettronica - agli occhi degli operatori professionali - sembrano decisi a tavolino seguendo le formule astratte della burocrazia, e non assecondando l'operatività quotidiana delle imprese e dei cittadini. A dimostrarlo sono, ancora, i commenti dei partecipanti alla survey. Ma anche i quesiti arrivati al Forum online del Sole 24 Ore (www.ilsole24ore.com/forumfattura) e all'Esperto risponde.

Le complicazioni operative

Ad esempio, a 20 giorni dal debutto molti si chiedono ancora quale giustificativo dovranno consegnare al cliente i ristoranti e gli esercizi al dettaglio: se si concede più tempo per il file Xml, il cliente avrà bisogno di una "pezza d'appoggio" da mostrare in caso di controlli fiscali o da inserire nella nota spese al proprio datore di lavoro.

La lista può continuare. L'iter per l'emissione dell'autofattura al Sistema di interscambio delle Entrate viene giudicato troppo ingarbugliato. Mentre il servizio di conservazione gratuita messo a punto dall'Agenzia sta suscitando grande diffidenza tra gli operatori: è nato senz'altro con le migliori intenzioni, ma le "avvertenze" su limitazioni ed esclusioni di responsabilità delle Entrate lasciano con l'amaro in bocca più di un professionista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE DATE CHIAVE

1° gennaio '19
 Via all'obbligo
 per cessioni
 e prestazioni

- Dal 2019 le fatture emesse per cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate da soggetti residenti e stabiliti in Italia potranno essere solo elettroniche
- Esclusi i fornitori minimi e forfettari, e gli operatori sanitari per le fatture i cui dati sono inviati al Sistema Ts

1° luglio '19
 Emissione
 entro
 10 giorni

- Da luglio 2019 la fattura potrà essere emessa entro dieci giorni dal momento dell'operazione
- Da gennaio a giugno (e fino a settembre per i «mensili») è stata comunque prevista una moratoria sulle sanzioni per gli invii ritardati

1° gennaio '20
 A regime
 gli scontrini
 telematici


- L'obbligo di invio dei corrispettivi telematici scatterà in due tempi: il 1° luglio 2019 per esercenti e commercianti oltre 400mila euro di volume d'affari e dal 2020 per tutti gli altri
- Dal 2020 via anche alla lotteria degli scontrini

**Il 95%
 condivide
 il fatto
 che la
 fattura
 elettronica
 cambierà
 il modo
 di lavorare
 negli studi**

**Molti
 rilanciano
 l'ipotesi,
 esclusa dal
 governo,
 di un avvio
 graduale
 in base
 al volume
 d'affari**



E-FATTURA 24
Oggi a pagina 19
 I depositi Iva
 in modalità carta
Domani alle 15
 Forum Facebook
 con gli esperti
Mercoledì
 Focus: l'obbligo
 in 12 domande




Sei domande per capire le conseguenze della svolta

Survey "E-fattura 24" su un panel di 1.000 professionisti
Risposte in percentuale


1
Qual è il suo giudizio sul nuovo adempimento della fatturazione elettronica?




2
Rispetto agli adempimenti relativi alla fatturazione elettronica, quanto ritiene di essere informato su una scala da 0 a 10?
(dove 0 è per nulla informato, 10 è totalmente informato)




3
Quando la fattura elettronica entrerà a regime, quanto cambierà la sua attività professionale?




4
In caso di richiesta da parte di clienti ad occuparsi della gestione della loro fatturazione elettronica, pensa di applicare una maggiorazione ai suoi compensi?



5
Il suo studio si è già dotato di un software per la gestione degli adempimenti relativi alla fatturazione elettronica?



6
Se è un libero professionista, qual è la dimensione del suo studio?



Fonte: Il Sole 24 Ore (3-7 dicembre 2018)

I COSTI DI UNA PARTENZA AFFANNOSSA

SUL FISCO 4.0 C'È UN DISAGIO DA NON SOTTOVALUTARE

di **Salvatore Padula**

Giusto il tempo per digerire il cenone di fine anno. Poi milioni di partite Iva scopriranno se lo scenario apocalittico paventato da molti diventerà realtà oppure se il sistema supererà la prova. Forse non si esagera dicendo che l'introduzione dell'obbligo di emettere, ricevere e conservare la fattura in formato elettronico rappresenti l'avvio della "fase 4.0" del Fisco telematico (a luglio ci sarà anche l'invio dei corrispettivi), dopo che a partire dalla fine degli anni 90 si approdò gradualmente all'invio online di tutte le dichiarazioni fiscali, poi ai pagamenti telematici e alla trasmissione via internet di ogni dato fiscale.

La fatturazione elettronica avrà un impatto fortissimo sulle imprese, specie sulle medio-piccole, ma, questo è certo, un impatto ancor più rilevante avrà sui professionisti perché, ora come allora, sarà il rapporto tra intermediari, Fisco e contribuenti a uscirne radicalmente cambiato. Peralto, in una direzione non ancora interamente svelata.

Il malessere di molti professionisti arriva da lontano e trova una

motivazione solida anche nella crescita esponenziale di queste attività di "corvée fiscale", come molti definiscono l'invio al fisco di milioni e milioni di dati tributari. Una fornitura fatta gratuitamente e con un limitato riconoscimento da parte della macchina pubblica. Uno schema che, paradossalmente, finisce

C'è il rischio concreto di andare in crisi su un adempimento introdotto un anno fa

addirittura per rivelarsi un boomerang sulle attività stesse dei professionisti, con una pericolosa perdita di terreno (e quindi di fatturato) su una serie sempre più ampia di adempimenti.

Le categorie sapranno affrontare le nuove sfide, sapranno reagire e far crescere le loro competenze, valorizzare i loro saperi. Ma sarebbe sbagliato e ingiusto liquidare ora in modo semplicistico questo disagio.

Twitter e la rete non sono lo specchio del Paese, né tanto meno la voce diffusa dei professionisti. Ma non c'è dubbio che, in qualche misura, ne indichino l'umore. Che nel caso della fattura elettronica resta piuttosto nero. E, pure facendo la tara della naturale tendenza dei social a fare prevalere le negatività, non si può ignorare il "mal di pancia" dei professionisti - a volte più rassegnato, altre volte più rabbioso - sulla fattura elettronica.

Pochi credono all'idea che questo nuovo adempimento possa essere utile contro l'evasione (2 miliardi di maggior gettito), cosa riconosciuta persino dall'Upb, l'Ufficio parlamentare di bilancio, che già lo scorso anno segnalava al governo il rischio che l'introduzione della fattura elettronica non riducesse l'evasione. Non va sottovalutata l'unanimità dei giudizi dei molti che lamentano, di volta in volta, la scarsa chiarezza delle norme, la complessità del sistema, gli elevati costi di gestione e per i software, i problemi di inefficienza delle infrastrutture (internet e piattaforma Sdi), le incognite sulla riservatezza

del patrimonio informativo, come la débacle dello spesometro ammonta, le difficoltà, i ritardi.

Qui, a dirla tutta, colpisce il rischio - ormai quasi una certezza - di andare in affanno su un adempimento introdotto un anno fa (legge di Bilancio 2018, governo Gentiloni) e dopo il rodaggio della fattura elettronica obbligatoria per la Pa (dal 31 marzo 2015). L'agenzia delle Entrate è ancora alle prese con la soluzione dei problemi sollevati dal Garante della Privacy solo qualche settimana fa. Il confronto in corso tra amministrazione e Authority sta rallentando tutta una serie di attività che proprio in questi giorni si sarebbero dovute svolgere per agevolare o almeno rendere meno convulso l'avvio del nuovo obbligo.

Il governo ha respinto al mittente ogni ipotesi di proroga e/o partenza graduale, concedendo solo una moratoria sulle sanzioni nei primi sei mesi. Resta il fatto che la leggerezza nel gestire aspetti centrali non è normale e, piaccia o no, si trasforma in un'arma che viene concessa ai detrattori del sistema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il confronto internazionale

Investimenti, siamo in fondo all'Ue

Nel 2015 in manutenzione e rinnovi di linee ferrate e convogli spesi 2,8 miliardi contro i 7,7 del 2007

L'esperienza recente del trasporto ferroviario regionale sul fronte degli investimenti è stata tutt'altro che straordinaria, tanto per i treni quanto per le infrastrutture. Dal 2007 a oggi il calo delle risorse spese per l'ammodernamento di vagoni, reti e binari è stato infatti inesorabile. E non è andata meglio con la manutenzione. La rinnovata attenzione politica per il trasporto pubblico locale sembrerebbe però in grado di garantire un'inversione di rotta.

Non sarà in ogni caso un gioco da ragazzi, più che altro a causa dei tanti fronti aperti. A partire dal rinnovo di un parco mezzi



che sta sì ringiovanendo, ma resta pur sempre vecchio. I 3 mila treni circolati nel 2017 sulla rete locale, calcola la Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, contano infatti un'età media di 16,8 anni. Un gran risultato solo se confrontato con gli oltre 20 anni registrati nel 2014, figlio tra l'altro di forti discrepanze regionali (si va dai 21,4 anni della Basilicata agli 8,9 della Provincia autonoma di Bolzano). La situazione dovrebbe però migliorare sia in termini numerici, visto che dal 2017 al 2020 saranno in circolazione 210 nuovi treni. Sia in termini qualitativi, grazie ai 2,4 miliardi di euro messi in campo dallo Stato (1,4 miliardi) e dalle Regioni (960 milioni) nel quadriennio 2017-2022 per migliorare la condizione dei mezzi ferroviari in circolo.

Trovare qualche nota positiva è invece arduo in tema di investimenti per infrastrutture e manutenzione, specialmente nel confronto con gli altri grandi Paesi eu-

ropei (Germania, Francia, Gran Bretagna e Spagna). L'Italia risulta infatti il Paese che spende meno in nuove infrastrutture ferroviarie, insieme alla Spagna: circa 2,8 miliardi nel 2015, cioè meno della metà rispetto a quanto speso dalla Francia (6,2 miliardi) e briciole in confronto ai 14,3 miliardi spesi dal Regno Unito. Il dato stona inoltre con i numeri degli anni precedenti, e in particolare con i 7,7 miliardi registrati nel 2007, che facevano dell'Italia il secondo Paese europeo.

Pessima performance pure in termini di investimento pro capite e di spesa per la manutenzione: in entrambi i casi siamo ultimi tra i big europei. A tutto ciò si lega infine il tema delle opere civili, in gran parte progettate e realizzate in un'altra epoca. E quindi con previsioni di utilizzo del trasporto ferroviario decisamente inferiori all'effettivo utilizzo odierno. - a.fr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Lo studio

Lo spread dei cervelli da noi la laurea paga meno

SARA BENNEWITZ, MILANO

Un report di Willis Towers Watson confronta gli stipendi iniziali in Europa. I tedeschi guadagnano il 66% in più, i francesi il 25%. Anche la progressione è più veloce



Lo spread tra Italia e Germania è più alto quando riguarda le risorse umane di quando ha per oggetto il costo del debito pubblico. E si perché al primo impiego i neolaureati italiani guadagnano il 66% in meno degli omologhi ex studenti tedeschi. Non c'è da stupirsi quindi se i cervelli fuggono dal Bel Paese per cercare il primo impiego altrove, con la Germania come un forte polo attrattivo di risorse italiane. Secondo uno studio di Willis Towers Watson, multinazionale americana specializza nel brokerraggio, nella consulenza e nelle risorse umane, i giovani italiani che si affacciano al mercato del lavoro con una laurea magistrale o con un dottorato, percepiscono uno stipendio massimo di 32.637 euro all'anno, il che è un terzo in più di quello di un neo diplomato (24.569 euro) ma sensi-

bilmente meno della media dei laureati europei. «Rispetto agli altri paesi europei con un'economia comparabile l'Italia è in affanno - spiega Rodolfo Monni, responsabile delle indagini restrittive di Willis Towers Watson in Italia - Un neolaureato tedesco può raggiungere 54.351 euro l'anno, il 66% in più della media di un omologo laureato in Italia. Un francese percepisce invece 43.325 euro, comunque il 25% dei nostri studenti. Solo gli spagnoli, con un salario massimo di 30.598 euro annui, si avvicinano alla paga media italiana». Dall'ultimo studio chiamato *Starting Salaries* (primo stipendio, ndr) elaborato da Willis Towers Watson prendendo a campione le 33 maggiori economie del mondo, risulta che l'Italia come spesso avviene, è fanalino di coda quanto alla media delle retribuzioni, anche andando avanti negli anni

e maturando una certa anzianità aziendale. «I neolaureati italiani sono generalmente penalizzati dal confronto europeo - prosegue Monni - non solo i livelli retributivi, in valore assoluto, non sono particolarmente elevati ma anche le prospettive di crescita a breve termine non sono rassicuranti». Si parte quindi da stipendi più bassi della media, che peraltro crescono anche meno della media europea. «Dopo due anni di lavoro un laureato italiano vede aumentare la sua retribuzione fissa di circa il 10% - prosegue l'esperto di Willis Towers Watson - rispetto al più 20% di Francia e Germania e al più 25% di Spagna e Regno Unito. Se prendiamo invece in considerazione il potere d'acquisto (calcolato sottraendo alla retribuzione netta l'indice del costo della vita di ogni singolo paese, ndr) ne emerge che, tra i 17 paesi dell'Europa Occidentale, solo i neolaureati di Portogallo e Grecia hanno a disposizione un potere di acquisto inferiore a quelli italiani».

Eppure, nonostante ciò, il 18% degli italiani è laureato, quasi uno su cinque. Tra i laureati il 18,9% sceglie un corso di studi scientifico, il 15,8% ha invece un'istruzione superiore umanistica, il 13,2% si specializza in scienze sociali ed economiche e solo il 6,6% nelle varie branche dell'ingegneria. Il report fornisce inoltre la media dei lavori più pagati, da cui ne emerge che questo è un Paese di commerciali e venditori, avvocati e in terza posizione ingegneri, nonostante la leadership tricolore in alcuni settori come quello della meccanica fine, che evidentemente non crea abbastanza posti di lavoro per assorbire i neolaureati. I ruoli più remunerativi si dimostrano quelli commerciali con uno stipendio massimo di 33.694 euro, seguiti da quelli in ambito legale (33.139) e nell'ingegneria (33.108). Quelli meno pagati, con un divario non molto significativo, sono relativi ad attività di customer service e supporto tecnico (32.074 euro) e nell'amministrazione e finanza (32.287).



1 Il conferimento dei dottorati all'Università di Bologna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inumeri



10

MILIONI DI EURO

È l'importo messo a budget dal nuovo bando dell'Unione Europea relativo al programma Erasmus + che offre sostegno a progetti di cooperazione transnazionale nei settori dell'istruzione e della formazione. L'obiettivo è di finanziare, con copertura a fondo perduto fino all'80%, progetti innovativi nell'ambito dell'istruzione inclusiva e della promozione di valori comuni



Gare sottosoglia con prezzo più basso e mini-procedura fino a 2,5 milioni

DL SEMPLIFICAZIONI

Atteso oggi in Consiglio dei ministri il testo che avvia la riforma degli appalti

Il bando può prevedere prima l'esame delle offerte e poi la verifica dei concorrenti

Alberto Barbiero

Le Pa potranno gestire con il criterio del prezzo più basso tutte le gare per opere sotto la soglia comunitaria, utilizzare la procedura negoziata gli appalti di lavori fino a 2,5 milioni, e affidare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria solo sulla base del progetto definitivo.

Le ultime bozze del decreto semplificazioni portano un'ampia serie di innovazioni alle regole per le gare per aggiudicare appalti di lavori. In vista dell'entrata in vigore del decreto, quindi, occorre adeguare bandi e disciplinari.

Il primo elemento rilevante è nella nuova formulazione della lettera a) dell'articolo 95, comma 4 del Codice

appalti, che estende a tutta la fascia di valore inferiore alla soglia comunitaria per i lavori (5,548 milioni) la possibilità di utilizzo del criterio del minor prezzo, quando i lavori sono affidati in base al progetto esecutivo o sono lavori di manutenzione ordinaria. Conseguentemente, l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa risulterà ora ricondotto solo agli appalti sopra soglia o a quelli sottosoglia solo se l'affidamento riguarda progettazione ed esecuzione.

Per garantire uno sviluppo più agevole delle gare si modifica anche l'articolo 97, comma 2 che riduce a tre i metodi di rilevazione delle offerte anormalmente basse. Tra questi criteri la stazione appaltante deve sorvegliare quello da applicare.

Le modifiche all'articolo 36 del Digs 50/2016 ampliano a 2,5 milioni di euro, nell'area sottosoglia, il valore intermedio entro cui le Pa e le partecipate possono utilizzare la mini-gara con confronto competitivo tra almeno 15 operatori regolata dall'articolo 36, comma 2, lettera c). Restando immutata la lettera d), occorrerà utilizzare le procedure aperte nella fascia fra 2,5 e 5,548 milioni. Il decreto interviene anche su questo versante, prevedendo una nuova disposizione (il comma

5-bis) che consente alle stazioni appaltanti, prevedendolo nel bando, di procedere prima con l'esame delle offerte e poi con la verifica di idoneità dei concorrenti: l'amministrazione può far precedere la valutazione delle offerte all'ammissione alla gara. Per utilizzare questa soluzione la stazione appaltante deve garantire che la verifica sia trasparente, rendendo note nel bando le modalità di verifica (anche a campione) dei documenti sull'assenza dei motivi di esclusione. In caso di applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, se l'esito della verifica di idoneità ha determinato l'esclusione di alcuni concorrenti, l'amministrazione dovrà ricalcolare la soglia di anomalia.

Il decreto introduce poi un nuovo comma (il 3-bis) nell'articolo 23, stabilendo che le amministrazioni possono mettere in gara i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (fatta eccezione per quelli che prevedono sostituzioni di parti strutturali) sulla base di un progetto definitivo semplificato, costituito dalla relazione generale, dall'elenco prezzi, dal computo metrico estimativo e dal piano della sicurezza (con individuazione dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso).



.professioni

Società

La super Stp che sfida i big della consulenza

Il 1° gennaio nasce Nexum Stp, l'«azienda tra professionisti» con un team multidisciplinare di 200 persone.

Bussi e Melis — a pagina 2



Crescere. Consulenza a 360° gradi: il 1° gennaio nasce Nexum, l'«azienda tra professionisti» che sfida i big internazionali

Arriva la super Stp multidisciplinare con un team di 200

Chiara Bussi

Non è un network e nemmeno un franchising. Ma «un'azienda di professionisti» tutta italiana per competere ad armi pari con le grandi società di consulenza multinazionali. Debutterà il prossimo 1° gennaio e si chiamerà Nexum Stp, «come la garanzia solenne nel diritto romano abbinata alla nuova formula della "Società tra professionisti"», spiega il presidente Paolo Stern. E sarà a tutti gli effetti una super Stp multidisciplinare con circa 200 persone attive su tutto il territorio nazionale. Sette soci (di cui quattro fondatori) e un team che riunisce 38 commercialisti, 35 consulenti del lavoro, 12 avvocati, 32 consulenti aziendali, 18 tra ingegneri e consulenti, oltre a 64 collaboratori. Con tre sedi principali - a Milano, Roma e Bologna - e una presenza complessiva in dieci città, da Nord a Sud.

Effetto moltiplicatore

Il nucleo della nuova società - che verrà presentata all'Acquario di Roma il 14 dicembre - è rappresentato dalla fusione tra gli studi Stern & Zanin - una Stp con sedi a Roma, Milano, Bologna e Napoli - e Ciciani & Petricca, un'associazione tra professionisti presente a Roma, Perugia, Bologna e Frosinone. «Ai professionisti già attivi - spiega Fabrizio Ciciani, amministratore delegato all'area comunicazione e sviluppo territoriale - abbiamo affiancato nuove risorse provenienti dall'esterno. Non si è trat-

tato di una semplice sommatoria di due realtà già consolidate, ma di un effetto moltiplicatore per dare vita a un'operazione tutta italiana. La nostra dimensione era tale che di lì a breve saremmo stati fagocitati da qualcuno più grande di noi. Come succede per le piccole imprese, anche nel mondo dei professionisti resiste chi punta sulla crescita dimensionale: il nanismo non paga».

Per farlo la scelta è ricaduta sulla formula della Stp, «perché consente un'integrazione più stretta e dal basso, dove il professionista diventa socio con la sua quota di capitale». La forma giuridica è una società per azioni.

La dote iniziale

All'atto di nascita Nexum porta così in dote un fatturato consolidato di 13 milioni di euro e circa 5 mila piccole e medie imprese clienti. I preparativi hanno richiesto circa due anni. «Siamo partiti - dice Stern - mettendoci proprio nei loro panni e cercando di comprendere le loro esigenze. E abbiamo compreso che in questa fase ci troviamo nel bel mezzo di una rivoluzione copernicana del mercato: gli adempimenti di legge, come la contabilità e la busta paga, sono ormai percepiti come una commodity e vengono dati per scontati. Quello che serve oggi è un professionista partner dell'azienda che lo aiuti nella gestione e nelle scelte strategiche».

Nexum si articola in otto divisioni: fisco e societario, legale, finanza, marketing, lavoro, consulenza aziendale, sicurezza-ambiente e consulente It.

Con un sostegno a tutto tondo, dalla ricerca di canali di finanziamento alternativi alla pianificazione nell'assunzione del personale, passando per la strategia di espansione attraverso contratti di rete o acquisizioni, fino alla staffetta generazionale. Il filo rosso è l'innovazione. «Un aspetto ormai imprescindibile per avere un vantaggio competitivo - chiarisce Ciciani - e solo unendo le forze avremmo potuto fare investimenti nell'ordine di oltre 250 mila euro all'anno».

I soci fondatori di Nexum sono quelli degli studi Stern & Zanin e Ciciani & Petricca: oltre ai già citati Stern e Ciciani anche Gianluca Petricca, che insieme al primo condivide la responsabilità del coordinamento dell'area consulenza del lavoro e relazioni industriali, e Mauro Zanin, amministratore delegato con il compito di sovraintendere le attività di sviluppo aziendale. Il capitale sociale è detenuto totalmente da professionisti e per ribadire il carattere multidisciplinare la Stp è iscritta agli Ordini dei commercialisti, dei consulenti del lavoro e degli ingegneri.

Le strategie future

Il debutto della nuova società coinciderà con il big bang della fatturazione elettronica «che può anche essere un'opportunità». Il 2019, conclude Stern, «sarà un anno di espansione che ci vedrà passare a 16 soci, con un obiettivo di fatturato di 20 milioni di euro e un tasso di crescita del 15% annuo a partire dal 2020, grazie anche all'aggregazione di altri studi. Puntiamo a essere presenti in forma diretta in tutti i capoluoghi regionali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE TESTIMONIANZE



PAOLO STERN
 Consulente del lavoro, ricopre il ruolo di presidente di Nexum Stp

Rivoluzione copernicana

Gli adempimenti sono diventati una commodity, ora serve un focus sulla consulenza alle Pmi




FABRIZIO CICIANI
 Amministratore delegato all'area comunicazione e sviluppo territoriale


Strategia

«La nostra dimensione era tale che saremmo stati fagocitati da qualcuno più grande. Il nanismo non paga»

Le professioni della nuova società



Fonte: Nexum



Abusi edilizi e truffe battono la corruzione tra i reati prescritti

GIUSTIZIA

Sono gli abusi edilizi, le ricettazioni, la guida sotto effetto di alcol, le truffe, i reati che si prescri-

vono con maggiore frequenza in Corte d'appello. Ed è proprio su questi delitti che avrà effetto la riforma della prescrizione - in discussione in queste ore in Senato - che si propone di bloccarne il

decorso una volta emessa la pronuncia di primo grado, di condanna o di assoluzione.

L'intervento è inserito nel disegno di legge anticorruzione. E proprio l'effetto della prescri-

zione sui principali reati contro la pubblica amministrazione, esempio della criminalità dei "colletti bianchi", appare limitato, almeno in valori assoluti, circa l'1% del totale delle prescrizioni.

Negri — a pagina 5

Giustizia e riforme

Dal 2020 stop ai colpi di spugna per decorrenza dei termini nei processi penali in appello
Dall'abuso d'ufficio alla corruzione numeri più bassi per i crimini dei «colletti bianchi»

Abusi edilizi, truffe e alcol alla guida i reati più salvati dalla prescrizione

Giovanni Negri

Forse più che i corruttori a doversi preoccupare per la riforma della prescrizione dovrebbero essere gli autori di abusi edilizi. Naturalmente si può con buona ragione sostenere che ogni prescrizione rappresenta una sconfitta per lo Stato, che non è riuscito a trovare il colpevole di un reato. E tuttavia, ragionare un po' sui numeri, serve anche a sfatare qualche luogo comune. Quello, per esempio, che individua nella criminalità dei "colletti bianchi" quella più abile nello sfruttare i tempi lunghi del processo penale ottenendo l'azzeramento del reato.

La riforma in arrivo a partire dal 1° gennaio 2020, accompagnata forse anche da interventi mirati e acceleratori sul Codice di procedura, infatti, congela il decorso della prescrizione all'altezza della sentenza di primo grado. E allora, per sapere quali reati non si prescriverebbero più se la norma, fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, fosse in vigore, bisogna concentrarsi sulle prescrizioni che si verificano in appello.

Il primato dei reati di criminalità comune

I più aggiornati dati disponibili, relativi al 2015, fotografano un impatto significativo soprattutto sulla criminalità comune: ai primi tre posti di questa non molto invidiabile classifica infatti si collocano le irregolarità sull'attività urbanistico edilizia (2.433), la ricettazione (2.177) e la guida sotto l'influenza di alcol (1.825). A seguire la truffa, le lesioni personali e i furti. Insomma un discreto campione di delitti "di strada".

Per trovare il primo reato che vede necessariamente come autore un imprenditore o comunque un datore di lavoro c'è il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, peraltro oggetto da poco tempo di un ampio intervento di depenalizzazione.

Proviamo, invece, a concentrare l'attenzione su alcuni reati che più facilmente possono vedere tra i protagonisti imprenditori, manager o professionisti, con la sponda determinante dei dipendenti pubblici, quelli contro la pubblica amministrazione. Proprio quelli che sono oggetto del più ampio disegno di legge nel quale è stata collocata la riscrittura della disciplina della prescrizione e che in questi giorni verrà votato dal Senato nella sua versione definitiva (con la soppressione cioè del colpo di spugna sul peculato).

L'abuso d'ufficio

I numeri assoluti, quanto a prescrizioni, oltretutto non più circoscritte al solo grado di appello, ma in tutte le fasi di giudizio, sono assai più bassi. In testa infatti c'è il "classico" reato del pubblico amministratore, l'abuso d'ufficio, con 555 prescrizioni nel 2017, a seguire una coppia di illeciti da *white collar*, l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato con 142, la corruzione nella fattispecie di contrarietà ai doveri di ufficio, con 97. Subito dopo, peculato, malversazione e concussione. In totale i reati contro la pubblica amministrazione che sono andati prescritti, nel corso del 2016, sono stati 1.037 che, confrontati con il totale delle prescrizioni di quell'anno (116.327) vanno a rappresentare neppure l'1 per cento.

Insomma un impatto limitato, che, per una

valutazione, deve tenere conto comunque di alcune considerazioni. La prima, naturalmente, è che i numeri assoluti sono importanti ma devono tenere conto del fatto che, come naturale, abusi edilizi, furti, guida dopo assunzione di alcol, sono assai più frequenti dei fenomeni di corruzione. La seconda è che per molti reati societari, con gli interventi degli ultimi anni, le sanzioni sono state


via via elevate: uno per tutti, il falso in bilancio nelle società quotate che, dopo la riforma del 2015 è punito fino a 8 anni di carcere. E, se è vero che in carcere per questa tipologia di reati si va di rado, l'impatto sulla prescrizione è però immediato, visto che, tuttora, i termini sono tarati sul massimo di pena che può essere inflitta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando la Giustizia non arriva al traguardo

L'EVOLUZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Tutti i gradi del giudizio



LA RIPARTIZIONE PER FASI DEL PROCEDIMENTO

Anno 2017



Fonte: Ministero Giustizia

LE CORTI D'APPELLO PIÙ A RISCHIO

Prescrizioni penali in % sul totale procedimenti

SEDE	0	30	60	2015	1 SEM '16
Venezia	[Bar]			52,2	46,8
Messina	[Bar]			43,0	31,3
Perugia	[Bar]			39,9	27,6
Torino	[Bar]			36,2	39,6
Napoli	[Bar]			35,2	26,7
Roma	[Bar]			31,8	39,5

Senza verdetto

I REATI PIÙ PRESCRITTI...

Corti di appello. Anno 2015

	TOTALE
Irregolarità sull'attività urbanistico-edilizia	2433
Ricettazione	2177
Guida sotto l'influenza dell'alcool	1825
Truffa	1582
Lesione personale	1530
Furto	1278
Norme di costruzione in zona sismica	1229
Minaccia	1100
Sostanze stupefacenti	957
Ritenute previdenziali e assistenziali	931

Fonte: ministero della Giustizia (Direzione generale di statistica e analisi organizzativa)

... E QUELLI CONTRO LA PA

Procedimenti contenenti reati contro la Pa prescritti (GipGup+dibattimento)

	2016	2017
Abuso d'ufficio	566	555
Indebita percezione di erog. a danno dello Stato	155	142
Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio	92	97
Pena per il corruttore	69	73
Peculato	53	64
Malversazione	36	40
Concussione e altre forme corruzione	66	59
Totale reati Pa prescritti	1.037	1.030
Totale prescrizioni nei tribunali	116.327	=
Incidenza % reati Pa prescritti	0,9	=



Stop dopo il primo grado.
Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede punta sulla sospensione della decorrenza del termine di prescrizione dopo che sia stata emessa una sentenza di primo grado

25,7

% PRESCRIZIONI IN APPELLO

Un procedimento ogni quattro è stato prescritto nel 2017 nelle Corti di appello. Nei Tribunali ordinari tale quota è risultata dell'8,4% per GipGup e dell'8,8% in dibattimento

**LA NOVITÀ
 IN TRE PUNTI**

1

La riforma

Il primo grado blocca i termini

● Con l'intervento in discussione in questi giorni al Senato, collocato nel disegno di legge anticorruzione, Governo e maggioranza propongono di fermare il decorso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna

3

Il debutto

Effetti solo a partire dal 2020

● L'accordo faticosamente raggiunto tra Lega e Movimento 5 Stelle prevede che la nuova disciplina della prescrizione sarà in vigore solo a partire dal 1° gennaio 2020. Nel corso del 2019, invece, dovrà essere approvata una riforma complessiva del processo penale con l'obiettivo di ridurre i tempi

2

L'impatto

Evitati 28.000 azzeramenti

● Se si fosse applicato lo stop dopo il primo grado, stando ai dati del 2017 comunicati alla Camera dal ministero della Giustizia, si sarebbe evitato che la prescrizione fulminasse circa 28mila reati. Tante infatti sono state le prescrizioni maturate quell'anno tra procedimenti in appello e in Cassazione



L'interpretazione delle Entrate nella ris. 84: sono atti esclusi da obbligo di registrazione

Eco-sisma bonus con fisco soft

Cessione del credito non soggetta a imposta di registro

Pagina a cura
DI SANDRO CERATO

La cessione del credito riferito alla detrazione per le spese di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici non è soggetta a imposta di registro, trattandosi di atti e documenti relativi all'attuazione del rapporto tributario (esclusi dall'obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 5 della Tabella allegata al dpr n. 131/86). È quanto emerge dalla risoluzione n. 84/E dello scorso 5 dicembre 2018, con cui l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione alle modalità che devono essere seguite per la cessione del credito riferito alla detrazione d'imposta conseguente agli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del dl n. 63/2013. In tali disposizioni sono rispettivamente disciplinati gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, nonché quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico, per i quali i beneficiari possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito ai propri fornitori ovvero a soggetti terzi. L'Agenzia ricorda preliminarmente che con i provvedimenti direttoriali 8 giugno 2017 e 28 agosto 2017 sono state disciplinate le modalità attuative della cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti per gli interventi sopra citati effettuati sulle parti comuni degli edifici, mentre con le successive circolari n. 11/E del 18 maggio 2018 e n. 17/E del 23 luglio 2018 sono stati forniti chiarimenti in merito all'ambito applicativo della cessione del credito in commento.

Il primo aspetto oggetto di chiarimento da parte dell'Agenzia riguarda la procedura che deve essere seguita dal condomino per la cessione della detrazione a lui spettante (calcolata o sulla base della delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, ovvero sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio). In particolare, il condominio che cede il credito, se i dati non sono già presenti nella delibera condominiale, comunica all'amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa, l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale. Dal canto suo, l'amministratore del condominio deve comunicare all'Agenzia delle entrate negli stessi termini disciplinati dal decreto ministeriale 1° dicembre 2016, i seguenti dati: l'accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo e l'ammontare del credito d'imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Inoltre, lo stesso amministratore del condominio deve consegnare al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili indicando anche il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all'Agenzia delle entrate. Sul punto, la risoluzione n. 84/E ricorda che il mancato invio da parte dell'amministratore del condominio della predetta comunicazione all'Agenzia delle entrate rende inefficace la cessione del credito da parte

del condomino. Per quanto riguarda l'utilizzo del credito da parte del cessionario, l'Agenzia precisa quanto segue:

- il credito diviene disponibile per il cessionario a partire dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il condomino ha sostenuto la spesa, ed a condizione che il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta;

- il cessionario può utilizzare il credito in compensazione o può cederlo in tutto o in parte, dopo che lo stesso credito è divenuto disponibile. In merito a tale ultimo aspetto, il cessionario deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia.

Passando alle modalità di cessione del credito in questione, l'Agenzia osserva che la normativa non prevede alcun obbligo di forma per la cessione, fermo restando l'obbligo di comunicazione all'Agenzia dell'avvenuta cessione da parte del condomino o del condomino incaricato. Tale aspetto si riflette sulle conseguenze in tema di applicazione dell'imposta di registro, circostanza sulla quale l'Agenzia delle entrate ritiene che all'atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione, ove redatto in forma scritta, trovi applicazione la previsione recata dall'art. 5 della Tabella allegata al dpr n. 131 del 1986, riguardante gli atti per i quali non vi è l'obbligo di richiedere la registrazione. Si ricorda che tale disposizione prevede che non sono soggetti all'obbligo di registrazione gli «atti e documenti formati per

l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse da chiunque dovute» (cfr. articolo 5 della Tabella, allegata al dpr n. 131 del 1986). In merito all'ambito applicativo di tale disposizione, l'Agenzia osserva che la stessa intende esonerare dall'obbligo di registrazione tutti gli atti e documenti relativi all'attuazione del rapporto tributario, in ogni sua fase, comprendente «l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte(...)». Più in particolare, il diritto alla detrazione è un elemento di tale rapporto, in quanto lo stesso nasce per effetto dell'applicazione di una norma tributaria e si esercita al momento della liquidazione dell'imposta. La circostanza che la cessione del credito corrispondente alla detrazione d'imposta sia consentita in via facoltativa non fa venir meno le caratteristiche descritte, poiché tramite tale cessione, infatti, il legislatore consente, semplicemente, l'utilizzo del credito corrispondente alla detrazione a un soggetto diverso dal titolare della posizione tributaria che ha dato origine alla detrazione.

Infine, l'Agenzia precisa che l'atto di cessione non è soggetto all'obbligo di registrazione neanche laddove lo stesso dovesse rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in base a quanto previsto dall'art. 7 del dpr n. 131 del 1986, secondo cui «per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso, se presentati per la registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa».

In sintesi

Forma della cessione	Non è prevista alcuna forma particolare (forma libera)
Imposta di registro	Non sussiste alcun obbligo di registrazione (se registrati l'imposta dovuta è quella fissa di euro 200)